

Legge regionale 09 novembre 1998 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

**Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.**

### **Art. 39**

*(Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta)(3)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999 una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire agli stessi di sviluppare un'attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.

(1)(2)(4)

**2.** L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.

(5)

**3.** Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2003

**2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 111, L. R. 1/2003

**3** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 64, L. R. 22/2010

**4** Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 65, L. R. 22/2010

**5** Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 22/2010